

San Marino, 5 maggio 2020/1719 d.F.R Prot.n.0037658/ 2020

A tutti i Soggetti interessati

Operatori Economici

Associazioni di Categoria

Ordini Professionali

Organizzazioni Sindacali

Oggetto: Chiarimenti e precisazioni sulle proroghe dei termini di presentazione delle fatture in importazione ed esportazione (Delibera del Congresso di Stato n. 23 del 30 Aprile 2020).

Possibilità di consegna all'Ufficio Tributario degli esemplari delle fatture in importazione ed esportazione anche a mezzo posta.

Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, la Delibera del Congresso di Stato n.23 del 30 aprile 2020 la quale, ad integrazione e parziale modifica delle Delibere del Congresso di Stato n. 10 del 17 marzo 2020 e n. 7 del 7 aprile 2020, fornisce un quadro completo, chiarimenti e specifiche sui termini e proroghe di presentazione delle fatture in importazione ed esportazione, derivanti dall'emergenza sanitaria da covid 19 e dalla conseguente chiusura all'utenza dell'Ufficio Tributario intercorsa dal 16 marzo 2020 al 10 aprile 2020.

Si coglie l'occasione per evidenziare e ricordare agli operatori economici e soggetti interessati, che gli esemplari cartacei delle fatture in importazione ed esportazione possono essere consegnate all'Ufficio Tributario, previa rituale predisposizione e compilazione della distinta di presentazione nella apposita procedura TRIBWEB, anche mediante spedizione a mezzo posta, e che in tal caso come data di presentazione fa fede il timbro postale.

Nel plico di spedizione contenente gli esemplari delle fatture (in import allegare altresì i relativi d.d.t) devono essere allegati anche gli esemplari delle distinte di presentazione (nel numero di 2, 3 esemplari di distinta di presentazione a seconda trattasi rispettivamente delle fatture di servizi all'esportazione, di cessioni senz'IVA pre –pagata o fatture import, o n. 4 distinte se fatture con Iva pre – pagata).

Altresì in riferimento alle fatture di cessioni con IVA pre-pagata deve essere allegata la copia del relativo versamento bancario dell'IVA (contabile con timbro in originale della Banca).



Con riferimento alle fatture di cessione verso l'Italia emesse con l'IVA pre-pagata, si precisa che il versamento dell'IVA può essere effettuato anche mediante bonifico, di cui si forniscono di seguito le coordinate bancarie:

IBAN: SM 85 A 03225 09800 000010006120 intestato a: U.T. IVA PREPAGATA PRESSO BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO.

Nel bonifico l'operatore economico deve indicare il cod. operatore economico (coe) , area 888 causale 888, anno di competenza, numero della distinta di presentazione.

Del predetto bonifico deve esserne altresì data comunicazione ai seguenti indirizzi E - mail, per consentire all'Ufficio Tributario i relativi controlli ed incroci contabili e bancari : monica.contucci@pa.sm loretta.venerucci@pa.sm,

allegando altresì una copia in fase di consegna o spedizione delle fatture unitamente agli esemplari della distinta di presentazione.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore evenienza si porgono i migliori saluti.

Il Direttore Dott.ssa Ida Valli

All.ti:

Delibere n. 23 del 30 aprile 2020 e n. 7 del 7 aprile 2020.



Seduta del: 7 APRILE 2020/1719 d.F.R. Delibera n.7

Pratica n.1.3.3 - 106/2020/XXX

Oggetto: Misure straordinarie di proroga di scadenze di accertamenti di valore e concordati di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n. 85, di modalità di pagamento di imposte e tasse in caso di deposito di atti presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria, di liquidazione e pagamento dell'imposta sui prodotti energetici/petroliferi, e dei termini di proroga delle fatture in importazione ed esportazione

IL CONGRESSO DI STATO

sentito il riferimento del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio; visti l'articolo 9, commi 1 e 2 e l'articolo 14 del Decreto – Legge 20 marzo 2020 n.52, con cui si dà mandato al Congresso di Stato di stabilire in via straordinaria proroghe dei termini di scadenza di adempimenti amministrativi e valutazioni tecniche, vista la propria precedente delibera n.10 del 17 marzo 2020;

delibera

i termini previsti a carico dell'Ufficio del Registro e Conservatoria per gli accertamenti di valore e loro notifiche nonché quelli per eventuali concordati negli accertamenti di valore di cui alla legge 29 ottobre 1981 n.85 e scaduti nel periodo di emergenza sanitaria, sono prorogati di 60 giorni a decorrere dalla data della sua cessazione. Sono prorogati di 60 giorni anche i termini di cui sopra che scadono entro il 30 settembre 2020.

Delibera altresì,

- a) ad integrazione della propria precedente delibera n. 10 del 17 marzo 2020 13esima lineetta, dedicata all'Ufficio del Registro e Conservatoria, che il deposito degli atti presso l'Ufficio, durante il periodo di emergenza sanitaria, da parte di notai ed utenti comporta il pagamento immediato delle imposte liquidate. Sono altresì dovute imposte, tasse e oneri per gli atti e le altre formalità richieste all'Ufficio in tale periodo;
- b) ad integrazione e parziale modifica della propria precedente delibera n. 10 del 17 marzo 2020, 14esima lineetta riguardante la proroga dei termini di presentazione delle fatture in importazione e in esportazione,



Seduta del 7 aprile 2020/1719 d.F.R.

Delibera n.7 Pratica n.1.3.3 - 106/2020/XXX

che in considerazione della imminente prossima riapertura all'utenza dei Servizi Importazione ed Esportazione dell'Ufficio Tributario, la proroga in trattazione decorre dal 21 aprile 2020;

c) a parziale modifica ed integrazione della propria precedente delibera n. 10 del 17 marzo 2020, - 15esima lineetta riguardante le importazioni di prodotti energetici e petroliferi,

che in considerazione della ripresa dell'operatività, anche se limitata, a partire dall'8 aprile 2020, del Servizio Prodotti Energetici e Petroliferi, l'Ufficio Tributario procede immediatamente a liquidare l'imposta dovuta sulle importazioni effettuate dagli operatori nel periodo di emergenza sanitaria in cui l' Ufficio era completamente chiuso e altresì su quelli importati nei giorni antecedenti alla predetta chiusura totale, accordando sulle predette importazioni i termini di scadenza di pagamento come indicati nella precitata delibera n. 10 del 17 marzo 2020.

La presente delibera è inviata alla Direzione della Finanza Pubblica – Servizio Centrale di Controllo – per quanto di competenza.

Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della Direzione della Finanza Pubblica, della Contabilità di Stato, dei Direttori di Dipartimento, dell'Ufficio Tributario, dell'Ufficio Registro e Conservatoria



Seduta del: 30 APRILE 2020/1719 d.F.R.

Delibera n.23

Pratica n.1.3.3 - 117/2020/XXX

Oggetto: Misure straordinarie di proroga dei termini di presentazione e vidimazione delle fatture in importazione ed esportazione, dei termini di presentazione delle fatture di servizi di cui alla Legge 23 ottobre 1991 n. 131

IL CONGRESSO DI STATO

sentito il riferimento del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio;

visti l'articolo 9 commi 1 e 2 e l'articolo 14 del Decreto – Legge 30 aprile 2020 n.66, ai sensi del quale "Il Congresso di Stato, in via eccezionale, vista la situazione di emergenza da COVID-19, è autorizzato ad adottare deliberazioni di moratoria e proroga per tutte le scadenze relative al pagamento di imposte, tasse, contributi, utenze, oneri, tributi in genere nonché relative agli adempimenti amministrativi e procedurali previsti dalla normativa vigente per l'anno corrente";

viste le proprie precedenti delibera n.10 del 17 marzo 2020 e n. 7 del 7 aprile 2020;

a integrazione e parziale modifica della delibera n. 10 del 17 marzo 2020, 14esima lineetta, riguardante la proroga dei termini di presentazione delle fatture in importazione e in esportazione, e della delibera n. 7 del 7 aprile 2020 che stabilisce al proprio punto b) la decorrenza della proroga in trattazione dal 21 aprile 2020;

delibera

- a) in considerazione che, ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto 29 novembre 2004 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento sia alle sanzioni applicabili per ritardo che alla relativa vidimazione, i termini di presentazione all'Ufficio Tributario delle fatture di cessioni di beni all'esportazione verso l'Italia sia con IVA che senz'IVA pre-pagata, sono stabiliti e correlati alla data di effettuazione dell'operazione (data del documento di trasporto, di consegna o spedizione della merce) e ai fine-mese successivi,
 - 1) fermo restando le disposizioni di cui all'art.1 comma 10 del Decreto n. 163/2004 in riferimento ai termini di emissione delle fatture, le fatture verso l'Italia con IVA pre-pagata e senz'IVA pre-pagata relative a cessioni effettuate nei mesi di gennaio 2020 e di febbraio 2020 (per l'effettuazione della cessione si fa riferimento alla data del documento di trasporto, di consegna, di spedizione della merce), devono essere presentate, al fine di non incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 18 del Decreto n.163/2004, entro la fine



Seduta del 30 aprile 2020/1719 d.F.R.

Delibera n.23 Pratica n.1.3.3 - 117/2020/XXX

- del mese di maggio 2020 e tale termine è perentorio, e pertanto, una volta che sia trascorso, le fatture in trattazione non sono più vidimabili né costituiscono più strumento di rimborso;
- 2) le fatture di prestazioni di servizi di cui alla Legge 23 ottobre 1991 n. 131 emesse nei mesi di gennaio e febbraio 2020, al fine di non incorrere nelle sanzioni per ritardata presentazione previste dalla precitata legge, devono essere presentate all'Ufficio Tributario entro il 31 maggio 2020;
- 3) con riferimento alle fatture all'esportazione verso l'Italia, emesse sia con IVA pre-pagata che senz'IVA pre-pagata, relative a cessioni effettuate nel mese di marzo 2020 e successivi (per l'effettuazione della cessione si fa riferimento alla data del documento di trasporto, di consegna, di spedizione della merce) e di prestazioni di servizi di cui alla Legge n. 131/1991 emesse nel mese di marzo 2020 e successivi, si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, dal Decreto n.163/2004 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Legge n. 131/1991;
- b) al fine di concedere agli operatori economici adeguati e congrui tempi tecnici di predisposizione anche per la consegna delle fatture in importazione in scadenza pari o successiva alla data 21 aprile 2020 di cui al punto b) della delibera n. 7 del 7 aprile 2020,
 - 1) le fatture d'acquisto in importazione dall'Italia e dall'estero Extra UE, la cui scadenza di presentazione ordinaria ricade nel periodo dal 14 marzo 2020 al 20 maggio 2020, possono essere presentate entro il 20 maggio 2020 senza incorrere nell'applicazione delle sanzioni previste per ritardata presentazione;
 - 2) che per tutte le fatture in importazione con scadenza di presentazione successiva al 20 maggio 2020 sono in vigore le norme ordinarie in termini di presentazione e relative sanzioni.

Conferma

infine che le presentazioni di documenti doganali in importazione ed esportazione demandate agli Spedizionieri Doganali Autorizzati avvengono, dalla riapertura dell'Ufficio Tributario, con le ordinarie procedure e tempistiche di consegne settimanali.

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della Direzione della Finanza Pubblica, della Contabilità di Stato, dei Direttori di Dipartimento, dell'Ufficio Tributario